Titolo: Contributi da assenze per donazione sangue

Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare "donazione di sangue e di emocomponenti" è previsto l'accredito figurativo in applicazione dell'art. 13 della Legge 4 maggio 1990, n. 107 (circ. 144 del 19.6.1990).

I contributi figurativi accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se per le giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.

L'accredito , stante la natura della norma legislativa, è previsto **solo per i lavoratori dipendenti** e deve essere effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto dell'aggiornamento del conto assicurativo ovvero contestualmente alla liquidazione della pensione.

I PERIODI ACCREDITABILI

I PERIODI SUCCESSIVI AL 27.5.1990

Sono **accreditati d'ufficio** i contributi figurativi per le giornate di riposo **successive al 27.5.1990** , data di entrata in vigore della legge, durante le quali il lavoratore ha effettuato le donazioni.

L'accredito dei contributi figurativi, trattandosi di singole giornate di riposo.

IL VALORE FIGURATIVO

È determinato, **per i periodi successivi al 27.5.1990** , utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999) sulla quale è stato predisposto un apposito campo "Sett 2" relativo ai "donatori di sangue L. 107/90" nel riquadro "Sezione Contribuzione figurativa" (circ. 180 del 13.7.1992).

I dati sono rilevabili dall'archivio dei lavoratori dipendenti ovvero dalla documentazione presentata dal lavoratore per gli anni per i quali non risultano ancora pervenute le denuncie dell'azienda (generalmente riferite all'anno in corso e all'anno immediatamente precedente).

L'importo del valore retributivo "da integrare" per ciascuna settimana figurativa, calcolato ai sensi dell' art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155, è il risultato della differenza tra:

- la**retribuzione media settimanale "piena"**che sarebbe spettata al lavoratore nell'anno in cui si è verificato l'evento;
- la**retribuzione media settimanale "ridotta"**, eventualmente corrisposta al lavoratore per lo stesso o per altri eventi (malattia, maternità, ecc) che si sono verificati nello stesso anno (circ. 137 del 26.5.1987).

La retribuzione media settimanale "piena" è determinata dal quoziente delle differenze tra:

- le "Competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli emolumenti corrisposti nell'anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD;

- le "sett. retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate nella citata Sezione (circ. 137 del 26.5.1987).

La retribuzione media settimanale "ridotta" , si determina dividendo le eventuali "Retribuzioni ridotte" indicate nella "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD per le corrispondenti settimane indicate nella stessa Sezione (vedi esempio).

N.B.: Per le giornate di riposo relative a periodi anteriori al 27.5.1990 deve essere accreditata la retribuzione figurativa pari all'importo percepito nella giornata di riposo. L'importo può essere desunto dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di accredito (circ. 180 del 13.7.1992) **ovvero attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro.**